



Prot. gen. 34150
Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
DARIO RINCO
Via Sacco e Vanzetti n°59
20099 Sesto San Giovanni -MI-

EGR. SIG. SINDACO
Dott. GIORGIO OLDRINI

Egr. Sig.
Direttore Settore Affari Istituzionali
Dott. MASSIMO PIAMONTE

Loro Sedi

**RINCO DARIO / COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI -
RICHIESTA DI ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM (ART. 10) RISPETTO ALLA NORMA EX ART. 20
STATUTO COMUNALE - ESITO - COMUNICAZIONE ANCHE AI SENSO DELL'ART. 8 REG. DIF. CIV**

Grazie alla segnalazione di un cittadino è stata portata all'attenzione dell'ufficio un'antinomia tra il contenuto dell'art. 20 dello Statuto Comunale, dettato in tema di Referendum, e quello dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Consultazione dei Cittadini ed i Referendum, dettato in materia di iniziativa referendaria ed inserito al Capo IV, intitolato Referendum Consultivo - Norme Generali.

Ed invero, mentre la norma statutaria (art. 20) in tema di referendum prevede che il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla emissione del giudizio di ammissibilità, indica il referendum consultivo e/o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale quando lo richiedano il 5% degli iscritti nelle liste elettorali secondo l'ultima revisione dinamica, l'art. 10 del citato regolamento, con riferimento peraltro al solo referendum consultivo, richiede invece una percentuale del 10% degli iscritti nelle liste elettorali secondo l'ultima revisione dinamica.

Va da sé che il richiedente lamentava come quest'ultima norma apparisse, oltre che contraddittoria rispetto alla prima, anche più penalizzante sotto il profilo dell'accesso all'istituto di partecipazione quale il referendum. Inoltre sottolineava che, mentre la norma statutaria faceva specificatamente riferimento sia al referendum consultivo che a quello abrogativo, la norma del regolamento si limitava a contemplare il solo referendum consultivo.

L'esame ed il confronto tra lo Statuto ed il Regolamento Comunale per la Consultazione dei Cittadini ed i Referendum, condotto sia sotto il profilo della gerarchia delle fonti che delle regole dell'ermeneutica, ha portato al risultato che segue.

Va preliminarmente osservato che lo Statuto Comunale, nell'ambito della definizione dei principi fissati dall'art. 6 del T.U. Enti Locali, è l'atto normativo attraverso il quale l'ente stabilisce le norme fondamentali della sua organizzazione e, in particolare, con il quale specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio.

Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal T.U. Enti Locali.

In estrema sintesi, è l'atto normativo attraverso il quale si manifesta il potere di auto-organizzazione, cioè di disciplina dell'assetto strutturale, nonché il potere di individuazione dei fini da perseguire e dei mezzi necessari per la loro realizzazione.

Il regolamento, secondo la previsione del successivo art. 7 T.U. Enti Locali, è invece l'atto attraverso il quale l'ente, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dallo Statuto, disciplina le materie di propria competenza ed, in particolare, l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Il regolamento consiste, pertanto, in un complesso di norme che regolano un determinato settore di attività o disciplinano il funzionamento dell'ente o dell'organo pubblico ed è un atto formalmente amministrativo e sostanzialmente normativo, ancorché di fonte secondaria rispetto allo Statuto, che si muove nell'ambito dei principi fissati dalla legge e che deve rispettare lo Statuto nella sua interezza, non potendolo contraddire.

Ciò premesso, ne consegue che sul piano della gerarchia delle norme, lo Statuto è prevalente rispetto al regolamento, posto che lo stesso art. 7 T.U. Enti Locali specifica in apertura che i Comuni e le Province adottano i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.

Va peraltro aggiunto che lo Statuto del Comune di Sesto San Giovanni è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 479 del 04.07.1991 e n. 851 del 05.11.1991 e successivamente modificato con delibere n. 45 del 28.06.2000 e n. 31 del 28.06.2004.

Il Regolamento Comunale per la Consultazione dei Cittadini ed i Referendum risulta invece approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 24.03.1994 e non più modificato.

Lo Statuto Comunale, pertanto, oltre a costituire fonte normativa gerarchicamente superiore rispetto al citato regolamento, deve intendersi anche norma, per così dire, aggiornata e quindi prevalente rispetto al regolamento al quale quest'ultimo dovrà adeguarsi, non potendolo in alcun modo contraddire o superare.

E che l'errore è frutto del mancato adeguamento del regolamento alle modifiche statutarie, lo si evince anche dal confronto del testo dell' art. 11 comma 3. Regolamento con quello dell'art. 21 comma 1. Statuto.

Il primo infatti indica, quali componenti il Comitato per il Referendum (di cui all'art. 21 Statuto), oltre che il Difensore Civico ed il Segretario Comunale, anche il Giudice Conciliatore, figura questa abolita dalla legge istitutiva del Giudice di Pace, in vigore dal 1 maggio 1995 anche se di fatto applicata solo dal 1996, a seguito della riforma del sistema giudiziario approvata nel 1995.

L'art. 21 Statuto, al contrario, recepita la novella, annovera tra i componenti della Commissione per il Referendum: il Difensore Civico, il Segretario Comunale e, in luogo dell'abrogata figura del Giudice Conciliatore, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o un suo delegato.

Per le sopra esposte motivazioni, deve ritenersi quindi prevalente ed applicabile al caso in esame il disposto di cui all'art. 20 dello Statuto che prevede sia per il referendum abrogativo che per quello consultivo la richiesta del 5% degli iscritti nelle liste elettorali secondo l'ultima revisione dinamica.

Data tuttavia l'importanza e la portata della materia, oltre che l'esigenza di sgomberare il campo da qualunque dubbio e/o incertezza, senza dimenticare che il referendum è uno fra i più importanti istituti della partecipazione, si è proceduto ad anticipare risposta per le vie brevi al richiedente oltre ad invitare il Direttore del Servizio Affari Istituzionali a procedere, al più presto, all'adeguamento del Regolamento Comunale per la Consultazione dei Cittadini ed i Referendum alle norme dello Statuto.

Per le medesime ragioni e poiché lo Statuto riconosce equamente sia l'istituto del referendum consultivo che quello abrogativo, mentre le norme generali di cui al capo IV del citato regolamento menzionano esclusivamente quello consultivo, si invita l'Amministrazione Comunale ad integrare la normativa regolamentare o a specificarla in ossequio a quanto previsto, in tale ambito, dallo Statuto Comunale in tema di referendum abrogativo.

Cordiali saluti.


Lorella D'Amorasio

Sesto San Giovanni 16.04.2010